

# COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

# Provincia di Perugia

**ORIGINALE** 

Registro Generale n. 110

#### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 22-07-2024

**Ufficio: SINDACO** 

Oggetto: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DA QUELLO IDROPOTABILE PER USO DOMESTICO E IGIENICO SANITARIO

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di luglio, il Sindaco Fausto Risini

VISTA la nota della Società Umbra Acque S.p.a. prot. n. 0014765/24 del 10.07.2024 pervenuta al prot. n. 12321 del 10.07.2023 avente per oggetto "Richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale per il divieto assoluto, da parte dei cittadini, dell'uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile e igienico-sanitario";

**VISTO** il Regolamento di gestione del servizio idrico integrato "Servizio Acquedotto", approvato con Deliberazione n. 20 del 17/12/2003 dall'Assemblea dell'A.A.T.O. n. 1, integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.U.R.I. n. 62 del 28/12/2018 e s.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 4 del suddetto Regolamento, relativo al principio generale sull'uso sostenibile delle risorse idriche;

VISTO il comma 2 dell'art. 5 del richiamato Regolamento relativo a "Tipi di uso della fornitura" che "in particolari situazioni di scarsità idrica, l'Autorità di Ambito richiede l'emissione dell'Ordinanza di limitazione degli usi consentiti dell'acqua potabile";

**RITENUTO** necessario, quindi, di dover provvedere in merito limitando il consumo di acqua potabile durante il periodo estivo ai soli usi domestici e igienico-sanitari, al fine di prevenire gravi inconvenienti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche o da carenze della rete distributiva per improvvisi picchi nei consumi;

RITENUTO, pertanto, necessario contrastare ogni possibile utilizzo diverso, dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto, da quello idropotabile e igienico-sanitario, come sopra indicato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompressa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

per le motivazioni di cui in premessa:

#### **ORDINA**

1- NEI MESI ESTIVI E' VIETATO L'USO DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DA QUELLO IDROPOTABILE PER USO DOMESTICO E IGIENICO SANITARIO,

quindi E' FATTO DIVIETO con acqua proveniente dal pubblico acquedotto:

- Di irrigare orti, giardini, aiuole, ecc. all'interno delle proprietà private,
- Di riempimento di qualsiasi tipo di piscina, fontane ornamentali, vasche dei pesci, ecc. presso le abitazioni e le proprietà private,
- Di lavaggio veicoli, cicli, motocicli, ecc.,
- Di lavaggio dei cortili, piazzali, strade, ecc. all'interno delle proprietà private,
- Di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quello idropotabile per bere, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio Idrico Integrato,
- Di prelevare acqua dagli idranti antincendio e/o reti antincendio se non per lo spegnimento incendi.

# **COMUNICA**

- Che dal presente provvedimento sono esclusi gli annaffiamenti dei giardini, aiuole, parchi, rotonde, aree verdi, impianti sportivi, aree cimiteriali, ecc. di proprietà pubblica e/o di uso pubblico, evitando, comunque, sprechi di acqua e preferendo gli orari notturni per l'irrigazione,
- Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti, autorizzazioni, concessioni, ecc., in contrasto con la presente Ordinanza.

### **AVVERTE CHE**

- Chiunque violi le disposizioni del presente atto, oltre all'applicazione di sanzioni è soggetto alle limitazioni previste dal Regolamento sopra richiamato, nonché le sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P. per mancata ottemperanza

all'ordinanza stessa.

- A seguito di ripetute violazione alla presente ordinanza verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela dell'interesse pubblico, nei confronti del soggetto o utente che abbia causato colposamente un grave danno alla collettività.

#### DISPONE INOLTRE

- a. Che l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Servizio di Polizia Municipale e ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti,
- b. Che la vigilanza e gli eventuali controlli, anche a campione, sono svolti anche dal personale del gestore del servizio idrico integrato, Umbra Acque, S.p.a..
- c. Che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicità.
- d. Copia della presente Ordinanza verrà inviata al gestore del servizio idrico integrato, Umbra Acque S.p.a. con sede in Ponte San Giovanni (PG), al Servizio Polizia Municipale (sede), agli altri corpi di polizia presenti nel territorio.

# **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale dinanzi al T. A R. (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Umbria, entro 60 (sessanta) giorni;
- Straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica), entro 120 (centoventi) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO Fausto Risini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.